

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 31/05/2021

FATTO

La ricorrente riferisce quanto segue:

- di essere titolare di n. 1 buono fruttifero e segnatamente il buono serie Q/P n. *27 emesso il 05/05/1987 per un importo pari a lire duecentocinquantamila (250.000,00 lire);
- nel mese di giugno 2020, si recava presso l'intermediario al fine di poter riscuotere gli interessi maturati sul predetto buono;
- tuttavia, al momento del pagamento, non veniva applicata la tabella riportata sul retro del buono al fine del computo degli interessi dovuti;
- l'intermediario, infatti, *“rifiutava di rimborsare quanto spettante, specie in merito alle previsioni circa il rimborso relativo agli anni 20 esimo e 30 esimo”*;

Chiede quindi all'ABF di “condannare l'intermediario al rimborso del buono sopra descritto applicando il saggio di interessi riportato sul retro del titolo; ovvero condannare l'intermediario a liquidare l'intero importo dovuto secondo le condizioni note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione e riportate sul titolo relativamente agli ultimi dieci anni (dal ventesimo al trentesimo), ove il buono nulla riporta circa le modifiche



intervenute”.

Parte resistente controdeduce quanto segue:

- in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità della domanda per per incompetenza *ratione temporis* dell’ABF;
- sempre in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell’ABF;
- nel merito, eccepisce l’infondatezza della domanda in quanto:
 - il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie “Q” e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
 - in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell’importo risultante dall’applicazione dell’interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
 - i buoni, emessi successivamente all’emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili;
 - la funzione di trasparenza è stata pienamente assolta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 13.06.1986;
 - pertanto non si può ritenere che il ricorrente non fosse a conoscenza del rendimento del buono in oggetto;
 - quindi, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente insiste nella propria pretesa.

DIRITTO

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione sulla incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro e la ritiene infondata, con il conforto del consolidato orientamento dei Collegi territoriali (cfr. *ex multis* già Coll. Coord. n. 5676/13 e, da ultimo, Coll. Napoli, n. 21104/2020).

Nel merito, la questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall’intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l’emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all’emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante "*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio*", agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di "*due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*".

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta".

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI